

# Dalla «rielezione» del parroco da parte del comune parrocchiale alla nomina a tempo determinato da parte del Vescovo diocesano

MARTIN GRICHTING

Considerata dal punto di vista dei diritti fondamentali, la «rielezione» del parroco da parte del comune parrocchiale, così come prevista dal diritto ecclesiastico di diversi cantoni, costituisce una lesione sproporzionata e di conseguenza illecita del diritto fondamentale alla libertà religiosa e pertanto non è più sostenibile<sup>1</sup>. In concreto, ci si deve chiedere come si possa superare la «rielezione» del parroco da parte del comune parrocchiale. Una via praticabile in futuro potrebbe essere la nomina del parroco a tempo determinato da parte del Vescovo diocesano, cioè per un periodo prestabilito, e non più come sinora a tempo indeterminato.

## I. Il *Codex Iuris Canonici* del 1917

Una conseguenza del sistema beneficiale era la *stabilitas* del parroco nell'ufficio<sup>2</sup>. Per diversi secoli il parroco era in linea di principio nominato a tempo indeterminato e spesso reggeva a vita la stessa parrocchia. Il concetto di *stabilitas* venne *de facto* compreso come «per tutta la vita»<sup>3</sup>. La Rivoluzione francese, il susseguente Concor-

<sup>1</sup> Cfr. in questo volume il contributo di YVO HANGARTNER, *L'elezione del parroco cattolico da parte dei comuni ecclesiastici*.

<sup>2</sup> Cfr. al riguardo PAOLO GHERLI, *I tempi di nomina dei parroci* (can. 522 CIC), Roma 2002, 47-50; vedi anche MICHAEL LANDAU, *Amisenhebung und Versetzung von Pfarren. Eine Untersuchung des geltenden Rechts unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung der Zweiten Session des Höchsten Gerichts der Apostolischen Signatur*, Frankfurt am Main et al. 1999, 26 ss.

<sup>3</sup> Il Concilio di Trento nel corso della sua XXIV sessione (1563) aveva disposto, nel canone 13, che la parrocchia, per il bene delle anime, doveva avere un parroco nominato stabilmente che conoscesse i suoi fedeli: «Mandat sancta synodus episcopis pro tutorum animarum eis commissarum salute, ut distincto populo in certas propriasque parochias unicuique suum perpetuum peculiaremque parochum assignent, qui eas cognoscere valeat», in JOSEF WOHLMUTH (ed.), *Decrete der ökumenischen Konzilien*, vol. 3, Pa-

dato del 1801 e gli Articoli Organici aprirono una prima breccia in questo sistema. Lo smantellamento del sistema beneficiale verificatosi a seguito di questi eventi, comportò in Francia per la prima volta la possibilità di trasferire liberamente gran parte del clero e questo ebbe ripercussioni anche in altri Paesi<sup>4</sup>. Sebbene il *Codex Iuris Canonici* del 1917 prevedesse in seguito la differenziazione tra clero amovibile e inamovibile (vedi can. 454 § 3; cann. 2147-2161), *de facto* i parroci rimanevano inamovibili, in quanto la rimozione dall'ufficio e il trasferimento erano possibili solo dopo aver avviato una procedura alquanto complicata (vedi cann. 2147-2161)<sup>5</sup>.

## II. Il Concilio Vaticano II

Nel decreto sulla missione pastorale dei Vescovi nella Chiesa *Christus Dominus*, il Concilio Vaticano II, in riferimento al bene delle anime, ha stabilito l'abolizione di tutti i diritti di presentazione e di nomina affinché il Vescovo diocesano possa procedere più facilmente e convenientemente a provvedere alle parrocchie (vedi n. 31, cpv. 1). Il Concilio ha parimenti chiesto l'abbandono del sistema beneficiale (vedi *Presbyterorum ordinis*, n. 20, cpv. 2), togliendo con ciò *de facto* il fondamento all'interpretazione della *stabilitas* dell'ufficio di parroco come «a vita». Per questi motivi il Concilio Vaticano II ha potuto quindi esigere l'abbandono della distinzione tra clero amovibile e inamovibile nonché la verifica e la semplificazione della procedura canonica per il trasferimento dei parroci. Anche in questo caso il Concilio argomentava che il Vescovo doveva essere in grado di provvedere più convenientemente al bene delle anime. Nondimeno, il Concilio Vaticano II ha ribadito che il parroco nella sua parrocchia debba poter godere di stabilità nell'ufficio (*Christus Dominus*, n. 31, cpv. 3). I Padri conciliari non volevano dunque che in futuro il parroco fosse solo nominato *ad nutum episcopi*, ma che godesse di una sostanziale stabilità nell'ufficio. La situazione venutasi a creare ha avuto come risultato una nuova interpretazione del concetto di *stabilitas* del parroco nell'ufficio<sup>6</sup>.

derborn-München-Wien-Zürich 2002, 768; vedi anche ANTONIO SÁNCHEZ-GL, c. 522, in *Comentario exegetico al Código de Derecho canónico*, Pamplona 1995, vol. 2, 1238 s.

<sup>4</sup> Cfr. MARTIN GRICHTING, *Das Verfügungsrecht über das Kirchenvermögen auf den Ebenen von Diözese und Pfarrei*, St. Ottilien 2012, 161-164.

<sup>5</sup> Cfr. al riguardo GHERRI, *I tempi di nomina*, 165 ss.; vedi anche HERIBERT HALLERMANN, *Pfarrei und pfarrliche Seelsorge. Ein kirchenrechtliches Handbuch für Studium und Praxis*, Paderborn 2004, 221 s.; vedi LANDAU, *Amtsenthebung*, 51-58.

<sup>6</sup> Cfr., al riguardo, l'esposizione dettagliata di GHERRI, *I tempi di nomina*, 189 ss.

## III. Il diritto vigente (Codex Iuris Canonici del 1983)

La dottrina del Concilio venne tradotta giuridicamente nel *Codex Iuris Canonici* del 1983. Nel corso dei lavori preparatori del *CIC* si discusse innanzitutto la possibilità di nominare inizialmente il parroco per la durata di cinque anni e, successivamente, a tempo indeterminato<sup>7</sup>. Nelle commissioni preparatorie ci si accordò però di introdurre in linea di principio la nomina a tempo indeterminato del parroco, lasciando la facoltà alla Conferenza episcopale di permettere ai singoli Vescovi diocesani di nominare il parroco a tempo determinato<sup>8</sup>. Il can. 522 del *CIC/1983* recita oggi perciò: «È necessario che il parroco goda di stabilità, perciò venga nominato a tempo indeterminato; il Vescovo diocesano può nominarlo a tempo determinato solamente se ciò fu ammesso per decreto dalla Conferenza episcopale».

Dal testo del can. 522 risulta palese la preferenza del legislatore canonico per la nomina a tempo indeterminato: alla necessità della *stabilitas* viene aggiunto il «perciò» della nomina a tempo indeterminato. Questa scelta trova la sua giustificazione in motivi di ordine pastorale. La nomina a tempo indeterminato serve per garantire la maggior affidabilità possibile, che rientra nei principi basilari della pastorale. Non si può infatti pretendere che i fedeli si affidino alle cure pastorali di sacerdoti che si trovano in una situazione di precarietà. Solo se il parroco gode di stabilità, potrà essere in grado di conoscere veramente i suoi fedeli, così come richiesto dal can. 529 § 2<sup>9</sup>.

Tuttavia rimane riservato alla Conferenza episcopale – come eccezione alla regola –, viste le circostanze e le necessità precipue di un certo Paese, emanare un decreto generale ai sensi del can. 29, in collegamento con il can. 455 che autorizza i singoli Vescovi diocesani a nominare i parroci a tempo determinato<sup>10</sup>. Una tale decisione della Conferenza episcopale deve essere sottoposta alla *recognitio* della Sede Apostolica. La commissione incaricata della revisione del Codice di diritto canonico ritenne la nomina a tempo determinato possibile, in quanto era dell'opinione che la *stabilitas* dell'ufficio di parroco era compatibile con una durata limitata nel tempo, giacché *stabilitas* non significa semplicemente nomina a tempo indeterminato ma bensì che, durante un

<sup>7</sup> Cfr. *Communications* 24 (1992) 112.

<sup>8</sup> Cfr. al riguardo REINHOLD AHLERS, can. 522, n. 3, in *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, fascicolo aggiuntivo 43, gennaio 2008; cfr. anche HALLERMANN, *Pfarrei und pfarrliche Seelsorge*, 223 s.

<sup>9</sup> Cfr. AHLERS, can. 522, n. 4.

<sup>10</sup> In un primo tempo si voleva rimettere alla Conferenza episcopale se deliberare sulla limitazione della durata della carica. Tuttavia si preferì la variante che prevedeva la facoltà di concedere la nomina a tempo determinato, su cui poi ogni singolo Vescovo diocesano poteva disporre, cfr. *Communications* 25 (1993) 183.

periodo prefissato, il parroco non possa essere rimosso<sup>11</sup>. Secondo il legislatore la *stabilitas* può perciò essere interpretata anche come un lasso di tempo limitato, «che dia al parroco la possibilità, per il bene delle anime, di conoscere sufficientemente bene la comunità del popolo di Dio affidatagli e di poter programmare, introdurre e realizzare adeguate iniziative pastorali»<sup>12</sup>.

#### IV. La licenza della Conferenza dei Vescovi Svizzeri (1986)

Il 21 gennaio 1986 la Conferenza dei Vescovi Svizzeri ha informato che nell'ambito delle Norme particolari II relative al CIC/1983 aveva emanato una norma particolare concernente il can. 522. La stessa ha ottenuto in data 23 dicembre 1985 la *recognitio* della Sede Apostolica. La norma, dal titolo «Nomina dei parroci a tempo determinato», recita: «La Conferenza dei Vescovi Svizzeri permette che i parroci possano essere nominati a tempo determinato, mai inferiore a 6 anni»<sup>13</sup>. Quindi, oltre a sancire la liceità della nomina a tempo determinato, la Conferenza dei Vescovi Svizzeri ha fissato la durata minima della carica, a cui è vincolato il Vescovo diocesano nel caso in cui decreti delle nomine a tempo determinato. Non è possibile affermare con sicurezza se questa durata minima sia stata decretata in analogia alla durata prevista per le «rielezioni» delle corporazioni cantonali di diritto ecclesiastico – come ad esempio è il caso di Zurigo. Considerata da un punto di vista pastorale, la durata minima di sei anni risulta comunque essere adeguata e opportuna<sup>14</sup>.

11 La Commissione si associò a quanto dichiarato dal suo segretario: «Sostiene anche che la stabilità può consistere con il concetto di tempo definito, perché *stabilitas* significa non che debba essere nominato per un tempo indefinito, ma che *eo durante non debet amoveri*», in *Communications* 13 (1981) 272.

12 HALLERMANN, *Pfarrei und pfarrliche Seelsorge*, 225 (traduzione nostra).

13 La norma particolare è stata pubblicata in SKZ 154 (1986) 71 (traduzione nostra).

14 Dal 2009, nella diocesi di Coira, la *missio canonica* per i teologi laici nonché l'incarico pastorale per i diaconi è conferito per un periodo di sei anni. Questa limitazione dell'incarico è stata accettata dal Consiglio dei teologi laici e dei diaconi permanenti (*Rat der Laienbiologen, Laienbiologen und Diakone*), correlata dalla richiesta di limitare parimenti la durata in carica del parroco a sei anni. In occasione della sua seduta del 17 novembre 2010, il Consiglio presbiterale ha discusso la questione inerente alla nomina a tempo determinato del parroco da parte del Vescovo diocesano. In linea di principio la nomina a tempo determinato è stata accolta favorevolmente e di conseguenza il Vescovo diocesano a partire dal 2011 nomina i parroci per un periodo di sei anni. Nella medesima seduta del Consiglio presbiterale si è discusso per stabilire se una tale limitazione sia compatibile con i diritti di patronato di antica data vigenti soprattutto nella Svizzera centrale. Considerato che l'elezione che si svolge nell'ambito del diritto di patronato non ha carattere costitutivo ma esclusivamente di ricerca del candidato da presentare (vedi al riguardo nel presente volume il contributo precedente dell'autore: «L'«elezione» del parroco nella Chiesa cattolica. Diritto di patronato, «elezione» e «rielezione» di chierici e laici»), una nomina a tempo determinato del parroco non costituisce una restrizione del diritto di patronato, che quindi non viene leso dalla decisione del Vescovo. Se, una volta decorso il periodo di nomina, quest'ultima non viene prolungata, al titolare del diritto di patronato spetta nuovamente il diritto di presentare un candidato.

#### V. Una proposta di soluzione

Già attualmente quindi i Vescovi diocesani svizzeri possono nominare un parroco per un periodo di sei anni. L'introduzione generale di una nomina limitata nel tempo risulta essere una praticabile via d'uscita dalla situazione di insostenibilità, da un punto di vista della libertà religiosa, della prassi in uso nei comuni parrocchiali di «rielezione» il parroco.

La nomina del parroco da parte del Vescovo diocesano per un periodo di sei anni potrebbe essere legata alla disposizione che l'Ordinario, in vista di un rinnovo della nomina per altri sei anni, conceda agli organi esecutivi dei comuni parrocchiali di sottoporre una richiesta scritta e motivata volta all'esame di un eventuale trasferimento del parroco. Il Vescovo diocesano sarebbe pertanto tenuto a chiarire, consultate tutte le parti in causa (in primo luogo il parroco, l'esecutivo del comune parrocchiale, i collaboratori pastorali, il consiglio pastorale), se ai sensi del can. 1740 il ministero di un parroco «per qualche causa, anche senza sua colpa grave, risulti dannoso o almeno inefficace» e di conseguenza se egli debba essere trasferito. Spetterebbe poi al Vescovo diocesano confermare il parroco, se non sussistono motivi di ordine pastorale tali da giustificare il trasferimento. In questo caso, il Vescovo diocesano sarebbe obbligato a comunicare la sua decisione al comune parrocchiale richiedente con l'emanazione di un decreto sostanzialmente motivato, contro il quale si può interporre ricorso<sup>15</sup>. Oppure il Vescovo diocesano dovrebbe comunicare al parroco interessato, prima della fine del mandato di nomina limitato a sei anni, indicandone i motivi, la conclusione della sua attività pastorale nella parrocchia assegnata. D'altronde si dovrebbe disporre che la durata della funzione si rinnovi automaticamente per altri sei anni, qualora né il Vescovo diocesano né il comune parrocchiale intervengano al riguardo<sup>16</sup>.

15 Il can. 1737 § 1 (prima frase) recita: «Chi sostiene di essere onerato da un decreto, può ricorrere al Superiore gerarchico di colui che ha emesso il decreto, per un motivo giusto qualsiasi». La formulazione aperta del canone lascerebbe presumere la legittimazione attiva del comune parrocchiale per interporre ricorso gerarchico. Va comunque ricordato che il comune parrocchiale non è una persona giuridica canonica. La dottrina in materia di legittimazione attiva è concorde, per quanto prenda posizione in merito, nell'affermare che della stessa possono avvalersi solo le persone giuridiche canoniche; cfr. JORGE MIRAS, c. 1737, in *Comentario exegetico al Código de Derecho canónico*, Pamplona 1995, vol. 4/2, 2145 s. Se si considera la questione dal punto di vista del fedele, si ha la seguente situazione: il fedele è al contempo membro del comune ecclesiastico e parrocchiano e quindi direttamente interessato all'attività pastorale del parroco. Ne discende che come persona fisica è legittimato ad interporre ricorso.

16 Ciò è essenziale, altrimenti, decorsi i sei anni, il parroco e la parrocchia vengono a trovarsi in una situazione di incertezza. La perdita dell'ufficio, decorso il tempo prestabilito, espleta effetti giuridici soltanto dal momento in cui è intimata per iscritto dalla competente autorità (cfr. can. 184 § 1 e 186). Nella pastorale una perdita dell'ufficio in sospenso e un'ulteriore attività *ad nutum episcopii* sono pregiudizievoli; cfr. al riguardo SANCHEZ-GIL, can. 522, 1242; cfr. anche HALLERMANN, *Pfarrei und pfarrliche Seelsorge*, 426.

Questa regolamentazione consentirebbe ad una parrocchia e ad un comune parrocchiale di sottoporre in modo obbligatorio il proprio disagio al Vescovo diocesano. La decisione in merito ad un proseguimento del ministero sacerdotale del parroco nella parrocchia interessata sarebbe però ad ogni modo presa dal Vescovo diocesano, previa consultazione dei suoi consiglieri. Il vantaggio di questa soluzione consisterebbe in una tutela efficace del parroco da decisioni del comune parrocchiale prese in base a motivi estranei al suo ministero pastorale e dettate solo da motivazioni di politica (ecclesiastica)<sup>17</sup>, il che inoltre lo metterebbe al riparo da una «non rielezione» – per sua natura pubblica – da parte del comune parrocchiale. A questo aspetto va prestata particolare attenzione poiché la prassi attualmente in vigore dimostra con chiarezza che un parroco «non rieletto» finisce sotto i riflettori dei mass media e difficilmente troverà un comune parrocchiale disposto ad assumerlo. Se invece si procede, secondo quanto sopra accennato, alla scadenza naturale della carica di sei anni e se il Vescovo diocesano non rinnova il mandato, in tal caso si tratta di una decisione del Vescovo diocesano che obbliga il sacerdote in obbedienza. Questa soluzione ha pure il vantaggio di non umiliare il sacerdote, ma dimostra tangibilmente la sua disponibilità al servizio della missione della Chiesa.

Una volta che la diocesi ha introdotto questa regolamentazione, incomberebbe alle corporazioni cantonali di diritto ecclesiastico stralciare le norme disciplinanti la «rielezione» dai loro atti legislativi o chiedere al legislatore cantonale di abrogare le norme che regolano a livello cantonale la «rielezione» dei parroci cattolici. Nell'ottica delle corporazioni cantonali di diritto ecclesiastico, questo passo equivarrebbe ad un autoimpegno nei confronti della Chiesa che dovrebbero imporre anche ai loro comuni parrocchiali. Da questo autoimpegno risulterebbe che i comuni ecclesiastici potrebbero solo ed esclusivamente licenziare un parroco quando lo stesso non sia più in possesso di una nomina valida da parte del Vescovo diocesano<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> Cfr. al riguardo in questo volume: YVO HANGARTNER, *L'elezione del parroco cattolico da parte dei comuni ecclesiastici*. I meccanismi che operano in tal caso sono esposti in FRANZ XAVER VON WEBER, *Zwei unvermeidbare Welten. Ein persönlicher Erfahrungsbericht*, in L. GEROSA – L. MÜLLER (ed.), *Katholische Kirche und Staat in der Schweiz*, Wien 2010, 367 s.

<sup>18</sup> Essendo il contratto di lavoro del parroco soggetto alle norme di diritto pubblico, non sono applicabili le modalità di rescissione del contratto di lavoro così come previste dal Codice delle obbligazioni (CO).

# LE CORPORAZIONI ECCLESIASTICHE DI DIRITTO PUBBLICO AL SERVIZIO DELLA MISSIONE DELLA CHIESA CATTOLICA IN SVIZZERA

a cura di  
**Libero Gerosa**

## *Nella stessa Collana:*

- L. Gerosa, *L'interpretazione della legge nella Chiesa. Principi, paradigmi, prospettive* (BC 1), 2001
- L. Müller, *Fede e diritto. Questioni fondamentali del Diritto canonico* (BC 2), 2006
- S. Violi, *Il Prologo di Ivo di Chartres. Paradigmi e prospettive per la teologia e l'interpretazione del Diritto canonico* (BC 3), 2005
- P. Krämer, *Servizio e potere nella Chiesa. Un'indagine giuridico-teologica sulla dottrina della «sacra potestas» del Concilio Vaticano II* (BC 4), 2007
- A. Neri, *Sapere giuridico ed esperienza di fede. Lezioni introduttive al diritto canonico* (BC 5), 2007

EXPRESS FTL

Ligano  
2014



PRIMA EDIZIONE  
Dicembre 2014

EDITORE

© EUPRESS FTL, Lugano – Reggiani SpA, Gavirate (Varese)

PROGETTO GRAFICO

Studio grafico BONEFF, Lugano (Svizzera)  
Alessandro Stroppa (© EUPRESS FTL)

COPERTINA

La Svizzera. Cantoni e confini diocesani

## Sommario

<i>Prefazione all'edizione italiana</i> (Libero Gerosa) .....	7
<i>Presentazione</i> (Francesco Coccopalmerio) .....	9
<b>I. Terminologia del diritto ecclesiastico svizzero ed ecclesiologia del Concilio Vaticano II</b> .....	11
<i>Considerazioni generali</i> (Libero Gerosa) .....	13
<i>Catalogo dei termini impropri e possibili alternative</i> (Libero Gerosa – Hans Feichtinger – Philippe Gardaz) .....	25
<i>Conclusioni</i> (Libero Gerosa – Hans Feichtinger) .....	51
<b>II. «Elezione» e «rielezione» del parroco da parte dei comuni parrocchiali</b> .....	55
<i>Introduzione</i> (Libero Gerosa) .....	57
<i>Situazione giuridica attuale</i> (Paul Weibel) .....	59
<i>L'«elezione del parroco» nella Chiesa cattolica. Diritto di patronato, «elezione» e «rielezione» di chierici e laici</i> (Martin Griching) .....	63
<i>L'elezione del parroco dal punto di vista canonistico. Spunti di riflessione</i> (Libero Gerosa) .....	75
<i>L'elezione dei parroci cattolici da parte dei Comuni ecclesiastici nell'ottica del diritto ecclesiastico</i> (Yvo Hangartner) .....	81
<i>Dalla «rielezione» del parroco da parte del comune parrocchiale alla nomina a tempo determinato da parte del Vescovo diocesano</i> (Martin Griching) .....	105
<i>Nuove unità pastorali e diritto di elezione del parroco in Svizzera</i> (Claudius Luterbacher-Maineri) .....	111
<b>III. Status canonico delle istituzioni di diritto ecclesiastico</b> .....	123

Per ogni informazione rivolgersi a:  
EUPRESS FTL c/o Facoltà di Teologia, via G. Buffi 13, CH-6904 Lugano  
Tel.: +41-(0)58/6664555 – Fax: +41-(0)58/6664556  
e-mail: eupress@teologialugano.ch  
www.teologialugano.ch

ISBN 978-8898938-00-1

<i>La qualifica canonica dell'imposta di culto in Svizzera (bene ecclesiastico o no?) (Martin Grichting)</i> .....	125
<i>Le Corporazioni di diritto ecclesiastico hanno uno status canonico? (Claudius Luterbacher-Maineri)</i> .....	141

<b>IV. Collaborazione tra Vescovo diocesano e Corporazioni di diritto ecclesiastico</b> .....	153
<i>Rafforzamento della collaborazione tra Vescovo diocesano e le Corporazioni della sua Diocesi (Libero Gerosa – Rudolf Würml)</i> .....	155
<i>Appendice. Modello di Accordo per il rafforzamento della collaborazione tra Vescovo diocesano e Corporazioni cantonali di diritto ecclesiastico (Paul Weibel – Rudolf Würml)</i> ...	169

<b>V. Vita ecclesiale nell'ambito del diritto statale</b> .....	173
<i>Riserva del diritto canonico negli ordinamenti di diritto ecclesiastico dei Cantoni svizzeri (Paul Weibel)</i> .....	175
<i>Questioni fondamentali dell'organizzazione di diritto pubblico delle comunità religiose (Yvo Hangartner)</i> .....	181

<b>VI. Appendice</b> .....	193
Indice dei nomi .....	195
Indice dei canoni .....	199
Gli Autori .....	201
Bibliografia .....	203
Tavole sinottiche .....	213

## Prefazione all'edizione italiana

In occasione della sua Assemblea ordinaria del dicembre 2008 a Lucerna, la Conferenza episcopale svizzera ha deciso l'insediamento di una Commissione di esperti e l'ha posta sotto la presidenza di chi scrive. Essa è stata incaricata di studiare e approfondire le questioni da affrontare in Svizzera nell'ambito del diritto ecclesiastico, sulla scia dei lavori della giornata di studio *Chiesa Cattolica e Stato in Svizzera* tenutasi a Lugano nel mese di novembre del 2008. I diversi temi di studio che la Commissione è stata incaricata di approfondire sono tutti connessi con il rapporto tra Chiesa, Corporazioni ecclesiastiche di diritto pubblico e Stato in Svizzera. Si tratta di questioni di grande attualità in Svizzera e che rivestono anche da un punto di vista pastorale una notevole importanza.

Nel corso degli ultimi cinque anni la Commissione di esperti si è riunita una ventina di volte per un totale di circa 90 ore di discussione plenaria, cui hanno fattivamente contribuito tutti i suoi singoli membri con grande perizia, professionalità e competenza. A tutti coloro che hanno partecipato ai lavori va il più sentito ringraziamento; in modo particolare al Prof. Dr. Ivo Hangartner, prematuramente scomparso al termine dei lavori della Commissione. Un cordiale e deferente ringraziamento va pure a S. Em. Francesco Cardinale Coccopalmerio e S. E. Mons. Juan Ignacio Arrieta, che con la loro apprezzatissima presenza personale nel corso di non poche riunioni di lavoro hanno testimoniato tangibilmente l'interesse della Sede Apostolica per il lavoro della Commissione e per il bene di tutta la Chiesa cattolica in Svizzera.

Grazie a questo volume i risultati dei lavori della Commissione di esperti sono ora disponibili anche in lingua italiana. Già nel mese di agosto del 2013 la Conferenza dei Vescovi svizzeri aveva pubblicato un *Vademecum* inerente la collaborazione tra la Chiesa cattolica e le Corporazioni di diritto ecclesiastico, unitamente a delle proposte di accordi contrattuali tra i Vescovi diocesani e le Corporazioni ecclesiastiche cantonali.

Base comune del lavoro della Commissione di esperti e del suo rapporto finale (cfr. *Staatskirchenrechtliche Körperschaften im Dienst an der Sendung der Katholischen Kirche in der Schweiz*, hrsg. von Libero Gerosa, Zürich-Münster 2014 [Bd. 16, Kirchenrechtliche Bibliothek, hrsg. von L. Gerosa – L. Müller]) è la convinzione che il

cosiddetto sistema svizzero delle Corporazioni ecclesiastiche di diritto pubblico sia utile anche per il futuro. Rientra nella natura delle cose che esso sia migliorabile e debba essere migliorato nell'interesse di un'ancora più efficiente e costruttiva collaborazione tra i Vescovi diocesani e le Corporazioni cantonali ecclesiastiche, soprattutto in quei casi in cui la circoscrizione diocesana include diversi Cantoni, veri e propri Stati sovrani. Tuttavia anche nelle sue parti più complesse e tecniche (come evidenziato da tutto il capitolo dedicato alla possibile ed auspicabile stipulazione di Accordi vincolanti fra Vescovi diocesani e Corporazioni cantonali appartenenti al territorio della propria Diocesi) sono di sicuro interesse, per lo meno come elemento di confronto, anche per altre Chiese particolari presenti in Paesi di cultura diversa da quella della Confederazione elvetica. Infatti, non solo per quanto riguarda l'amministrazione dei beni materiali della Santa Sede valgono i principi della "trasparenza" e della "prevenzione" (cfr. Papa Francesco, MP *Per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio*, 8 agosto 2013), ma anche per tutte le altre strutture amministrative e finanziarie legate alla pastorale delle Chiese particolari è assolutamente necessario ed urgente «che esse diventino tutte più missionarie, evitando una loro eccessiva centralizzazione», che «anziché aiutare, complica la vita della Chiesa e la sua dinamica missionaria» (cfr. Papa Francesco, EA *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, nn. 27 e 32).

Va infine ricordato che i contributi del presente volume rispecchiano l'opinione degli autori, tuttavia essi sono stati tutti discussi ed approvati dalla Commissione di esperti.

La redazione in tempi relativamente brevi dell'edizione italiana del rapporto finale della Commissione di esperti è stata resa possibile dalla collaborazione delle Sig.re Lic. Iur. e Lic. Iur. Can. Chiarella Piana Felix e Avv. Letizia Bianchi Meda, Lic. Iur. Can.; la pubblicazione è stata invece sostenuta finanziariamente dalla Conferenza dei Vescovi svizzeri e dall'Istituto di diritto canonico e diritto comparato delle religioni (DiReCom) di Lugano.

Osogna, 8 settembre 2014  
Festa della Natività di Maria Santissima

Prof. Dr. Libero Gerosa  
Curatore

## Presentazione

Quando Papa Benedetto XVI mi incaricò di seguire da vicino i lavori della Commissione di esperti "Stato e Chiesa in Svizzera", mi dette espressamente questa consegna: «Vada in Svizzera e stia attento a compiere bene queste tre cose: Ascoltare! Ascoltare! Ascoltare!». È ciò che S. E. Mons. Ignacio Arrueta ed io abbiamo fatto con magnanimità e acribia in tutte le riunioni della Commissione a cui abbiamo partecipato a Zurigo, la storica e bella città della Limmat, oggi centro culturale, economico e politico di primaria importanza per tutta la Svizzera.

I frutti sono ora, grazie a questa importante pubblicazione scientifica che spero sia presto disponibile anche in lingua italiana, accessibili a tutti gli interessati. Il lettore attento e privo di pregiudizi si accorgerà subito come i miglioramenti e le prospettive di sviluppo, tratteggiati nei singoli contributi qui raccolti, sono i risultati di un paziente lavoro di ricerca di soluzioni condivise da esperti, non solo molto competenti, ma provenienti da aree culturali diverse.

Da parte mia, anche a nome della Santa Sede, auspico che, come è risultato evidente durante i lavori della Commissione, lo spirito di servizio alla Chiesa e il desiderio di favorire una sempre più fattiva ed efficace collaborazione fra le corporazioni ecclesiastiche, soprattutto cantonali, e i vescovi diocesani, siano il sale con cui condire anche tutti i dibattiti, incontri e corsi di formazione, che in questo campo si dovranno organizzare con il patrocinio della Conferenza dei Vescovi Svizzeri (SBK) e la Conferenza Centrale Cattolica Romana della Svizzera (RKZ).

A tutti gli interessati buona lettura e buon lavoro.

Città del Vaticano, ottobre 2013

Francesco Card. Coccopalmerio  
Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi